REGOLAMENTO (CEE) N. 3945/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che stabilisce massimali indicativi e modalità aggiuntive per l'applicazione del meccanismo complementare agli scambi nel settore degli ortofrutticoli per quanto riguarda le cicorie scarole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione [2], ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che le cicorie scarole sono comprese in tali prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione [3] ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che per le cicorie scarole è opportuno stabilire i massimali indicativi di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione fin dall'inizio del periodo di applicazione dell'MCS, dato che la commercializzazione di tali prodotti è in atto, a tale data, sul mercato comunitario; che i massimali indicativi sono stabiliti in base al bilancio preventivo della produzione e del consumo in tutto il mercato comunitario ad esclusione del Portogallo, e di un calendario previsionale degli scambi; che per la fissazione dei massimali si tiene conto di un aumento progressivo delle correnti di scambio tra la Spagna e il mercato comunitario;

considerando tuttavia che è opportuno fissare i massimali indicativi e i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 esclusivamente per la parte della campagna per la quale sono disponibili dati statistici sufficientemente precisi relativi agli scambi intracomunitari e alle previsioni dell'andamento del mercato; che la parte della campagna considerata corrisponde, per le cicorie scarole, a un periodo di mercato sensibile ai sensi del citato regolamento;

considerando che è opportuno rammentare che si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dell'MCS;

considerando che la necessità di disporre di informazioni precise, soprattutto nella fase iniziale d'applicazione dell'MCS, implica che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con una certa frequenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le cicorie di cui al codice NC ex 0705 29 00:

1) i massimali indicativi di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione,

   e

2) i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna verso il resto del mercato comunitario, ad esclusione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 esclusi gli articoli 5 e 7.

Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative ai quantitativi commercializzati di cui al secondo e terzo trattino della stessa disposizione e ai prezzi rilevati sui mercati alla produzione all'importazione e all'ingrosso vengono trasmesse alla Commissione entro il giovedì di ogni settimana per la settimana che termina il mercoledì precedente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

[1] GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.
[2] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
[3] Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei massimali indicativi e dei periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Designazione delle merci	Codice NC	Massimali indicativi	Periodi
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	1 - 14. 1. 1990 : 2 200 t 15 - 31. 1. 1990 : 2 200 t	II II